



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

SEDE DI: Ponte a Egola
STRUTTURA PROPONENTE: Area Tecnica – Settore Tecnico
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 041400673P001 DEL 05/08/2014
DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO COMPENSORIO: Val d’Era N. 01 DEL 07/08/2014

OGGETTO: Procedura aperta per l’aggiudicazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del corpo diga e delle opere accessorie dell’invaso Cavalcanti, nel comune di Volterra, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 360 del 22/05/2006”. Aggiudicazione definitiva alla Ditta L.L. COSTRUZIONI SRL., inefficace. Annullamento. Aggiudicazione provvisoria alla Ditta MARTINO COSTRUZIONI SRL seconda classificata. Approvazione.

IL DIRETTORE TECNICO COMPENSORIO VAL D’ERA

Richiamati:

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”;
- la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28.02.2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno;
- la delibera dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 “Preso atto degli esiti della ricognizione patrimoniale, economica e finanziaria”, con la quale si sopprime il Consorzio di bonifica Val d’Era, ai sensi dell’art. 33 comma 1 L.R. 79/2012 e si istituisce il Consorzio 4 Basso Valdarno, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti Consorzi di bonifica;
- ✓ il Decreto del Presidente n.1 del 18/3/2014, ad oggetto “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio - compiti della dirigenza” il quale si dispone che “... i direttori dei soppressi consorzi di bonifica ... “Val d’Era” sono chiamati ad operare ... nell’ambito dei comprensori di cui alla L.R. 34/94 rispettivamente ... ing. Gianluca Soro nel comprensorio n. 20 Val d’Era”;
- la lett. c), del punto 5 del Decreto del Presidente n.1 del 18/3/2014 il quale dispone che i direttori, relativamente ai rispettivi comprensori di propria competenza, “approvano l’affidamento delle forniture, servizi e lavori”

Premesso che con delibera dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014, ad oggetto “Preso atto degli esiti della ricognizione patrimoniale, economica e finanziaria”, si sopprime il Consorzio di bonifica Val d’Era, ai sensi dell’art. 33 comma 1 L.R. 79/2012 e si istituisce il Consorzio 4 Basso Valdarno, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti Consorzi di bonifica;

Dato atto che il soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era:

DETERMINA DIRETTORE DI COMPENSORIO VAL D’ERA N. 01 DEL 07/08/2014 IL DIRETTORE TECNICO COMPENSORIO VAL D’ERA
DOTT. ING. GIANLUCA SORO

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 299 del 28/06/2013, approvava il Progetto Esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;
- con Decreto del Commissario Straordinario n.313 del 05/07/2013, disponeva di procedere all'affidamento dell'esecuzione di lavori di cui all'oggetto, mediante procedura aperta con le modalità previste dall'art.55 del D.Lgs.163/2006;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 354 del 23/08/2013 disponeva l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'Impresa L.L. COSTRUZIONI SRL;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 417 del 21/11/2014 disponeva di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto all'Impresa L.L. COSTRUZIONI SRL, rinviando comunque l'efficacia dell'atto alla conclusione, con esito positivo, del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati, così come disposto dall'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/06 e dall'art. 9 del disciplinare di gara.

Accertato che il Decreto del Commissario Straordinario n. 417 del 21/11/2013 sopra citato, subordinava l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva in quanto alla data del Decreto in parola:

- dalle verifiche di legge condotte dall'ufficio, risultavano confermate le dichiarazioni rese in sede di gara dall'Impresa L.L. COSTRUZIONI SRL, in qualità di concorrente, e di BIONDI S.P.A., in qualità di impresa ausiliaria, ad eccezione delle dichiarazioni in materia di antimafia per le quali era stata inoltrata richiesta per il rilascio della *Comunicazione*, alla Prefettura di Pisa, con nota del 23/08/2013, n.8419/13, ns. prot;
- la Prefettura di Pisa, per quanto richiesto al precedente punto, con nota acquisita agli atti in data 06/11/2013 n.10441/13, ns. prot., comunicava che erano in corso accertamenti ai fini del completamento della pratica e delle conseguenti determinazioni da assumere.

Dato atto che la Prefettura di Pisa con nota del 2 maggio 2014, acquisita in atti il 7/5/2014 n. 2075 ns prot., comunicava che nei confronti degli interessati segnalati dal Consorzio, relativamente alle Imprese LL COSTRUZIONI SRL e BIONDI SPA “... non sussistono alla data della nota citata, cause di divieto di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 e 76, comma ottavo D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011”.

Considerato che:

- la comunicazione di cui sopra perveniva al Consorzio oltre 6 mesi dopo la data del Decreto con il quale era stata disposta, per i lavori in oggetto, l'aggiudicazione definitiva inefficace;
- si procedeva ad acquisire nuovamente la documentazione comprovante il possesso dei restanti requisiti dichiarati in sede di gara, al fine di procedere successivamente alla dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione

definitiva disposta con il Decreto del Commissario Straordinario n. 417 del 21/11/2013.

Accertato che in fase di verifica della documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di LL.PP. veniva rilevato che:

- diversamente da quanto riportato nel Certificato del Casellario Giudiziale riferito a Maria Provvidenza BARONE, acquisito in atti il 29/8/2013 n. 8518 ns prot., nel quale veniva riportato che nella Banca dati del Casellario in parola risultava nulla, il Certificato del Casellario Giudiziale riferito alla medesima persona, acquisito in atti il 26/5/2014 n. 2855 ns prot., venivano riportati gli estremi di una condanna divenuta irrevocabile dal 2 novembre 2011, pronunciata ai sensi dell'art. 444 del c.p., per la violazione del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia in concorso ex art. 110 c.p., l'art. 44, comma 1, lett. c del DPR n. 380 del 2001, la violazione dell'art. 181 d. lgs. 2004, n. 42 e, infine, la violazione dell'art. 256, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006, emessa il 2/11/2011;
- alla pagina 8 di 10 dell'Allegato, 2 consegnato per la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, la ditta LL Costruzioni ha sottoscritto, anche per la signora BARONE, la seguente dichiarazione *“che nei proprio confronti NON sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, a i sensi dell'art. 444 cp”*.

Considerato il combinato disposto degli articoli 38, commi 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, con nota del 17/07/2014, n.5846, ns. prot., il Responsabile del procedimento ha inviato alla società LL Costruzioni la comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva disposta in proprio favore con il Decreto del Commissario Straordinario n. 417 del 21/11/2013, invitando la stessa a presentare le proprie memorie entro 10 giorni dal ricevimento della stessa;

Accertato che nella memoria prodotta dalla società LL Costruzioni a questo Consorzio in data 23/07/2014 prot. n. 6350, ns. prot., si pongono in evidenza, tra l'altro, le seguenti circostanze:

- 1) la signora Barone ha ceduto la propria quota di capitale sociale in data 11 dicembre 2013 e, dunque, successivamente al decreto del Commissario Straordinario del Consorzio che ha aggiudicato in via definitiva alla società LL Costruzioni i lavori di cui si discute;
- 2) la signora Barone non ha mai ricoperto alcuna carica nella società e sarebbe stata in buona fede come confermato dalla circostanza che avrebbe adempiuto a tutte le formalità previste dalla normativa;
- 3) l'annullamento dell'aggiudicazione si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza amministrativa e con

l'orientamento espresso dall'AVCP;

- 4) vi sarebbe un vizio di motivazione nell'emanando provvedimento per non avere l'Ente valutato la gravità del reato ai fini dell'esclusione

Considerato, tuttavia, che le argomentazioni espresse dalla società LL Costruzioni non sono condivisibili alla luce delle seguenti considerazioni:

- 1) la cessione della quota da parte della signora Barone è successiva non solo alla domanda di partecipazione alla gara, ma anche al provvedimento di aggiudicazione disposta in favore della società e, comunque, è irrilevante rispetto alla mendacità della dichiarazione resa al momento della presentazione dell'offerta;
- 2) la circostanza che la signora Barone non abbia ricoperto alcuna carica nella società è irrilevante dato che si tratta di una società costituita solo da due soci ciascuno al 50%. Né pare rilevante l'elemento soggettivo dato che la stazione appaltante deve verificare solo l'oggettiva corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle verifiche effettuate;
- 3) l'art. 38, comma 2, del d. lgs. n. 163 del 2006, così come modificato dal Decreto Legge. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in L. n. 106 del 12 luglio 2011, impone ai partecipanti alle gare pubbliche di dichiarare "tutte le condanne" riportate dai soggetti individuati dalla norma, rimettendo alla stazione appaltante la valutazione della rilevanza o meno della condanna ai fini della procedura stessa. L'omessa dichiarazione di una condanna riportata, secondo quanto più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 16 marzo 2012, n. 1471; Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5693; Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1909) o del Tribunale Amministrativo regionale (T.A.R. Veneto, sez. I, 19.3.2013, n. 425) costituisce, quindi, una falsa dichiarazione rilevante come causa autonoma di esclusione dalla gara. Da qui l'inconferenza della giurisprudenza richiamata dalla società LL Costruzioni che, peraltro, risulta riferirsi sempre a fattispecie antecedenti le modifiche legislative sopra riportate. Considerazioni analoghe sono state, peraltro, espresse anche dall'AVCP che, tra l'altro, con la Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012, ha ritenuto che *"la necessità dell'esclusione si ricava da una lettura comparata del citato articolo 38 con le disposizioni dettate dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" (art. 75). La norma menzionata pone in stretta correlazione la non veridicità del contenuto della dichiarazione con i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Nel caso in esame, il beneficio derivante da una dichiarazione sostitutiva sui requisiti minimi richiesti nel bando, da parte di un concorrente, è connesso all'ammissione della sua domanda di partecipazione alla gara, pertanto la decadenza da tale beneficio comporta necessariamente l'esclusione del concorrente. Inoltre, si puntualizza che l'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 non richiede al-*

cuna valutazione, da parte della stazione appaltante, circa il dolo o la colpa grave del dichiarante, il corollario di ciò è che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera indipendentemente da ogni indagine della pubblica amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante (cfr. sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1909)".

- 4) come già evidenziato nel paragrafo precedente, la mancata indicazione di una condanna penale nella dichiarazione presentata ai fini della partecipazione ad una gara pubblica costituisce motivo autonomo di esclusione dalla gara tale da precludere alla stazione appaltante ogni indagine e valutazione sulla rilevanza del reato stesso e/o dell'elemento soggettivo del dichiarante.

Visto il comma 1-ter, dell'art. 38 del Codice degli Appalti, testo vigente.

Ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra, di:

- annullare l'aggiudicazione definitiva, inefficace, disposta con Decreto del Commissario Straordinario n. 417 del 21/11/2014 in favore della Impresa LL COSTRUZIONI SRL con sede in via Romana, n.106/G, 55100 Lucca;
- di segnalare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C), che a far data dal 25 giugno 2014 è subentrata nelle funzioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per effetto dell'art. 19 del d. l. 90/2014, la condotta della Impresa LL COSTRUZIONI SRL che, in sede di gara, ha omesso la dichiarazione di talune condanne nonché per l'adozione di tutti gli ulteriori provvedimenti consequenziali;
- procedere all'aggiudicazione provvisoria dei “*Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del corpo diga e delle opere accessorie dell'invaso Cavalcanti, nel comune di Volterra, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 360 del 22/05/2006*” alla seconda classificata della procedura in parola.

Dato atto che dalle risultanze del Verbale di gara redatto in data 14/08/2013 e trasmesso con nota del 14/08/2013, n. 8180/13, ns. prot, risulta che la Impresa seconda aggiudicataria è l'Impresa MARTINO COSTRUZIONI SRL, con sede in Via dell'Argine n. 11/A, 56012 Calcinai (PI) la quale ha offerto un ribasso pari allo 20,052% sull'importo lavori posto a base di gara.

Visto:

- l'art. 70, l'art. 86 e l'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “*Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, ser-*

vizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

- l’art.121 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”
- l’art. 38, comma 2, del L.R. 38/2007 e s.m.i. “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”.

Dato altresì atto che con nota del 5/8/2014, n. 673/14 il Responsabile del Procedimento, tra l’altro, evidenzia che:

- come riportato nel verbale di gara di cui alla nota del 14/08/2013, n. 8180/13, ns. prot., hanno presentato offerta solo due imprese e pertanto, ai sensi dell’art.86, comma 4, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. non si è proceduto alla determinazione della soglia di anomalia;
- non si rilevano elementi tali da far supporre che l’offerta presentata dalla Impresa MARTINO COSTRUZIONI SRL sia anormalmente bassa ai sensi dell’art.86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006;
- che l’Impresa MARTINO COSTRUZIONI SRL per partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto si è avvalsa dei requisiti della Impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SRL, di Acireale (CT).

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate.

DETERMINA

1. di annullare, in via di autotutela, l’aggiudicazione definitiva inefficace dei lavori in oggetto, disposta in favore della Impresa LL COSTRUZIONI SRL e BIONDI SPA con Decreto del Commissario Straordinario n. 417 del 21/11/2013;
2. di segnalare all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C), la condotta della Impresa LL COSTRUZIONI SRL che, in sede di gara, ha omesso la dichiarazione di talune condanne e di adottare tutti gli ulteriori provvedimenti consequenziali;
3. di aggiudicare provvisoriamente alla Impresa MARTINO COSTRUZIONI SRL, con sede in Via dell’Argine n. 11/A, 56012 Calcinai (PI), l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto per un importo contrattuale pari ad € 369.374,65, oltre I.V.A. al 22% pari a € 81.262,42, per un totale di € 450.637,07, subordinando l’aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara di cui



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 sia per l'impresa aggiudicataria MARTINO COSTRUZIONI SRL, che per l'impresa ausiliaria, CONSORZIO STABILE AGORAA SRL;

- di far fronte alla spesa complessiva pari a €450.637,07, relativamente al Quadro Economico del Progetto denominato *“Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del corpo diga e delle opere accessorie dell'invaso Cavalcanti, nel comune di Volterra, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 360 del 22/05/2006”* con i fondi di cui al Tit.2 Cat.3 Cap.517 *“Lavori di manutenzione straordinaria del Lago Cavalcanti nel Comune di Volterra”* (Cod.06/1138 Subimp. 13/6138), assunto con il Decreto del Commissario Straordinario n.329 del 05/07/2013.

IL DIRETTORE TECNICO VAL D'ERA
(Dott. Ing. Gianluca SORO)

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa

Si attesta la disponibilità della somma di € 450.637,07 sul Cap.517 Cod.06/1138 Subimp. 13/6138 del bilancio di previsione 2014 Val d'Era che presenta la necessaria disponibilità. Si appone il visto di regolarità contabile.

L'Impiegato Dir.vo Amm.vo
Sez. Ragioneria sede di Ponte a Egola
Rag. Egle CIPOLLINI

Publicato all'Albo consortile a far data dal 07/08/2014
per cinque giorni consecutivi.

IL QUADRO AMMINISTRATIVO
Sede di Ponte a Egola
Dott.ssa Sabrina Boldrini